
CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

Libero Consorzio di Enna

Proposta approvata dalla G.M. con deliberazione n.154/2018




REGOLAMENTO COMUNALE BENEFICIARE EX RANA



Approvato dal Consiglio Comunale
In data _____ con propria
Deliberazione n. ____

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 Febbraio 2019





SETTORE POLITICHE SOCIALI

Partita IVA 00046540860

Tel. 0935/982111

REGOLAMENTO PER I BENEFICIARI DEI CANTIERI DI SERVIZIO EX L.R. 5/2005 E SS.MM.II. AI QUALI VENGONO RICONOSCIUTI I DIRITTI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 468/1997

PREMESSA

Premesso che l'art.5, comma 1, della Legge Regionale n.27 del 31/12/2016, riconosce ai percettori del reddito minimo di inserimento – cantieri di servizio, di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 5 del 19/05/2005, alcune misure previste nell'art. 8 del decreto Legislativo n. 468/1997;

Preso atto, altresì della direttiva n. 1341 del 13/01/2017 da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro – interventi per la tutela e l'occupazione dei percettori del reddito minimo di inserimento;

Per quanto in premessa citato, si rende necessario adottare apposito regolamento sulle materie di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 468/1997, riconoscendo ai predetti beneficiari della misura i diritti previsti da già citato Decreto Legislativo e dalla Direttiva n. 1341 del 13/01/2017 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del lavoro.


REGOLAMENTO

ART.1

(Riposo)

Ai beneficiari della L.R. n.5/2005 e ss.mm.ii. del Comune di Piazza Armerina che durante il mese svolgono attività socialmente utile per un periodo massimo di 20 ore settimanali (80) mensili, spettano, nell'arco dell'anno 18 giorni di riposo, specificando che ai fini del presente Regolamento ogni giorno, corrisponde mediamente a 4 ore di attività socialmente utile, mentre per coloro che svolgono orario ridotto, usufruiranno in proporzione di un numero di giornate come elenco sotto riportato:

The state of the s		
- Ore mensili 2	25	gg. Riposo 6
- Ore mensili 2	.7	gg. Riposo 6
- Ore mensili 3		gg. Riposo 7
- Ore mensili 3	33	gg. Riposo 8
- Ore mensili	36	gg. Riposo 9
- Ore mensili 3	39	gg. Riposo 9
- Ore mensili 4	-2	gg. Riposo 10
- Ore mensili 4	15	gg. Riposo 10
- Ore mensili 4	8	gg. Riposo 11
- Ore mensili 5	52	gg. Riposo 12
- Ore mensili 5	55	gg. Riposo 12
- Ore mensili 5	58	gg. Riposo 13





SETTORE POLITICHE SOCIALI

Partita IVA 00046540860				Tel. 0935/982111
- Ore mensili 61	<u> </u>	gg. Riposo 13		
- Ore mensili 64		gg. Riposo 14		
- Ore mensili 67		gg. Riposo 15		
- Ore mensili 70		gg. Riposo 15		
- Ore mensili 73		gg. Riposo 16		
- Ore mensili 76		gg. Riposo 16		
- Ore mensili 80		gg. Riposo 18		

ART. 2 (MALATTIA)

Ai beneficiari della L.R. n.5/2005 e ss.mm.ii. del Comune di Piazza Armerina, spettano gg. 40 di malattia all'anno debitamente documentati, specificando che ai fini del presente Regolamento ogni giorno, corrisponde mediamente a 4 ore di attività socialmente utile. Per le giornate di malattia eccedenti il limite sopra stabilito, non verrà corrisposto alcun trasferimento monetario. Nei casi ove sono presenti gravi patologie, il lavoratore, allegando idonea documentazione rilasciata dall'ASP, da cui si evinca una inabilità temporanea per recarsi presso il luogo di attività, spettano 90 gg.. Superato il tetto massimo il beneficiario sarà sostituito da un componente del proprio nucleo familiare maggiorenne (moglie figlio/a ecc.). L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente, a cura del beneficiario, al Responsabile di Settore cui lo stesso è assegnato, a mezzo telefonico, e comunque all'inizio dell'orario di prestazione dell'attività del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.

ART. 3 (Legge 104/92)


In riferimento alla Legge 104/92, i beneficiari della L.R. n.5/2005 e ss.mm.ii. portatori di handicap grave o che assistono coniuge, parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave possono usufruire di permessi retribuiti a condizione che i titolari non siano ricoverati, a tempo pieno, presso istituti specializzati.

Tali permessi non possono superare le 36 ore annue complessive. Il beneficiario è tenuto a recuperare le predette ore di permesso il mese successivo o secondo le modalità fissate dalla Direzione di appartenenza del beneficiario stesso.

ART. 4

(Sospensione per gravi e documentate motivi personali o familiari)

E' facoltà del Comune di Piazza Armerina compatibilmente con le esigenze delle attività progettuali, concedere al beneficiario un periodo di sospensione dall'utilizzazione in progetti riguardanti la L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii., in presenza di gravi e documentati motivi personali o familiari. Durante il periodo di sospensione il beneficiario non ha diritto al trasferimento monetario e non può recuperare successivamente le ore utilizzate per i





SETTORE POLITICHE SOCIALI

Partita IVA 00046540860

Tel. 0935/982111

motivi sopra espressi. Per l'autorizzazione alla sospensione il beneficiario deve presentare al Comune di Piazza Armerina con congruo anticipo, apposita istanza, alla quale deve essere allegata, pena la improcedibilità della stessa, la documentazione comprovante fatti analiticamente documentati attraverso certificazioni provenienti da enti e/o organismi pubblici o a quest'ultimi assimilati ai sensi di legge. Il beneficiario non può assentarsi dalle attività progettuali prima di aver ricevuto la comunicazione che il periodo di sospensione è stato autorizzato.

ART. 5

(Assenze per donazione di sangue)

Il beneficiario ha diritto ad essere lasciato libero dalle attività il giorno in cui effettua la donazione del sangue. Lo stesso deve produrre all'ufficio di appartenenza certificato attestante l'avvenuta donazione, per tale giorno. Per tale giorno, pari a 4 ore di attività, al beneficiario non verrà ridotto il trasferimento monetario spettante.

ART. 6

(assenze per maternità e adozioni)

Alle beneficiarie è riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto da D. Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151, durante il quale viene loro corrisposta un trasferimento monetario pari all' 80% del trasferimento monetario spettante.

Le beneficiarie interessate possono godere della flessibilità della maternità (un mese prima e quattro dopo il parto) così come disposto dal D. Lgs 26 Marzo 2001, n. 151, sempre che non abbiamo usufruito dell'interdizione anticipata o che la stessa sia cessata nelle prime fasi della gestazione. Detta flessibilità può essere richiesta dall'interessata al responsabile del settore ove presta servizio. Tutta la documentazione relativa a tali assenze deve essere presentata al Settore Welfare del Comune di Piazza Armerina.

ART. 7

(permessi per comparizione innanzi alle autorità giudiziarie)

Il beneficiario, invitato a comparire dall'autorità giudiziaria, può usufruire di permesso retribuito per l'intera giornata, pari a 4 ore di attività, solo nel caso in cui è chiamato a rendere testimonianza. Detti permessi saranno giustificati da attestazione rilasciata dalle predette autorità che, il beneficiario dovrà presentare al responsabile del settore ove presta servizio.

ART. 8

(Infortunio o malattia professionale)

Nel caso di infortunio o malattia professionale, al beneficiario è corrisposto l'assegno a copertura totale del trasferimento monetario spettante. Sarà cura dell'ufficio ove il lavoratore presta servizio, inoltrare all'INAIL e, per opportuna conoscenza al Settore



SETTORE POLITICHE SOCIALI

Partita IVA 00046540860

Tel. 0935/982111

Welfare del Comune di Piazza Armerina, la relativa denuncia, nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

ART. 9

(Permessi per la partecipazione ad assemblee Sindacali)

Il beneficiario può partecipare alle assemblee delle organizzazioni sindacali fino ad un massimo di 10 ore all'anno, mantenendo la corresponsione del trasferimento monetario spettante. Le assemblee possono essere indette dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e destinatarie di apposita delega sindacale da parte dei beneficiari. Quando le assemblee sono indette all'interno del settore o ufficio dove si presta la propria attività, il Comune di Piazza Armerina, preavvisato, è tenuto a mettere a disposizione un locale idoneo allo svolgimento della stessa.

Il Comune di Piazza Armerina, su richiesta del beneficiario e per tramite delega sindacale, trattiene la quota di associazione e la devolve in favore dell'organizzazione sindacale indicata.

ART. 10

(Permessi per cariche istituzionali)

I beneficiari della L.R. n.5/2005 e ss.mm.ii., componenti dei consigli comunali di altri Comuni rispetto a quello ove si presta attività, provinciali, ecc., hanno diritto di assentarsi dalle attività progettuali secondo l'art. n. 20 della legge Regionale n.30/2000.

ART. 11

(Doveri del beneficiario)

Il beneficiario ha il dovere di conformare ed adeguare il proprio comportamento in modo da garantire l'andamento e l'efficienza delle attività progettuali a cui è stato destinato. Il beneficiario è tenuto ad assumere un contegno adeguato all'attività espletata nel rispetto dell'utenza, rispettando l'orario prefissato per le attività socialmente utili, le indicazioni impartite dai responsabili, comprese le disposizioni di natura formale (comunicare i permessi, malattie e quant'altro). Il lavoratore è tenuto, altresì, a mantenere la massima riservatezza sugli atti di cui è a conoscenza.

ART. 12

(ritardi, assenze, assenze ingiustificate, mancanze osservanze dei doveri, controlli, procedimenti disciplinari)

Le eventuali sanzioni a carico dei beneficiari dovranno essere tempestivamente comunicate all'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per i provvedimenti consequenziali.



SETTORE POLITICHE SOCIALI

Partita IVA 00046540860

Tel. 0935/982111

ART. 13

(Adempimenti dei Responsabili e sanzioni ai beneficiari)


I Responsabili cui sono assegnati i beneficiari della L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii. sono tenuti a:

- 1- Utilizzare i beneficiari solo nell'ambito di strutture del Comune di Piazza Armerina;
- 2- Fornire tutti gli strumenti e gli attrezzi di prevenzione antinfortunistica nonché la necessaria informazione/formazione per le attività da svolgere nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3- Vigilanza sulle presenze dei beneficiari nei luoghi di attività assegnati nonché sulla corretta esecuzione delle attività progettuali;
- 4- Predisposizione delle modalità di recupero delle ore non effettuate o di ritardo, nonché il rilascio di apposite autorizzazioni per permessi, riposi o altra assenza prevista dal presente regolamento;
- 5- Comunicazioni al responsabile del settore Welfare del Comune circa eventuali provvedimenti sanzionatori;
- 6- Predisporre l'orario di attività di ciascun beneficiario, tenendo conto, oltre che delle esigenze dell'ufficio, anche di quelle del beneficiario, nel caso quest'ultimo frequenti corsi di studio o di formazione;
- 7- Non assegnare ai beneficiari funzioni di coordinamento di attività lavorative, in quanto non può essere loro attribuita alcuna responsabilità relativa a procedimenti amministrativi;

Il beneficiario è sempre tenuto al rispetto dell'orario e deve comunicare telefonicamente al proprio responsabile, eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali o di forza maggiore. I ritardi predetti devono essere recuperati entro il mese successivo in cui si verificano. La mancata osservanza dei doveri, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari che saranno adottate dal responsabile assegnatario e possono essere irrogate a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Le sanzioni sono: censura scritta, multa fino a 4 ore di retribuzione, sospensione del trasferimento monetario fino a 10 giorni, cancellazione dagli elenchi dei beneficiari.

- a) La sanzione della censura scritta si applica per:
 - Inosservanza delle disposizioni di servizio;
 - Frequente inosservanza dell'orario di entrata;
 - Allontanamento del luogo di attività senza previa formale autorizzazione del responsabile;





SETTORE POLITICHE SOCIALI

Partita IVA 00046540860

Tel. 0935/982111

- Uso, per ragioni che non siano connesse alle attività lavorative assegnate, dei locali, mobili, macchinari, attrezzi, strumenti e automezzi di proprietà dell'amministrazione, ovvero la mancata cura e/o custodia degli stessi, ove affidati;
- Introduzione estranei all'amministrazione in locali non aperti al pubblico senza la preventiva autorizzazione;
- Mancata o non tempestiva comunicazione del motivo dell'assenza all'inizio dell'orario di attività del giorno in cui la stessa si verifica.
- b) La sanzione della multa fino a 4 ore di retribuzione si applica per:
 - inosservanza delle procedure previste per la rilevazione delle presenze;
 - negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, ovvero mancato svolgimento degli stessi secondo le disposizioni ricevute;
 - Comportamenti non consoni ai doveri d'ufficio, causati da stati di alterazione psichica imputabile al lavoratore;
 - Condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti comunali preposti alle attività dell'ex reddito minimo di inserimento o nei confronti di altri dipendenti comunali e/o degli utenti;
- c) Sospensione del trasferimento monetario e dalle attività progettuali fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
 - Recidiva delle mancanze previste al comma precedente che abbiamo comportato rifiuti ingiustificati di eseguire i compiti assegnati;
 - d) La sanzione della cancellazione dagli elenchi dei beneficiari della L.R. n. 5/20015 e ss.mm.ii.:
 - Recidiva delle mancanze previste nel comma precedente che abbiamo comportato l'applicazione della multa;
 - Timbratura del cartellino di presenza o foglio di presenza al posto di un altro beneficiario, ovvero manomissione dei documenti di presenza;
 - Testimonianza falsa o reticenza in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
 - Violazione dei doveri di comportamento non compresi specificamente in quelli precedentemente elencati, da cui sia, comunque, derivato danno all'amministrazione o agli utenti;
 - Assenza ingiustificata e arbitraria dalle attività progettuali per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi;
 - Contraffazione o mendace documentazione presentata all'amministrazione comunale.